

STATUTO ANCE PUGLIA

INDICE

ART.1 - COSTITUZIONE - ASSOCIAZIONI ADERENTI	3
ART.2 - SCOPI	3
ART.3 - SEDE	4
ART.4 - SOCI DELL'ANCE PUGLIA	5
ART.5 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO	5
ART.6 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5
ART.7 - ORGANI DELL'ANCE PUGLIA	6
ART.8 - ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE E VOTI	7
ART.9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - RIUNIONI - DELIBERAZIONI	9
ART.10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	10
ART.11 - CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE.....	11
ART.12 - CONSIGLIO GENERALE - ATTRIBUZIONI	12
ART.13 - PRESIDENTE - ELEZIONI ED ATTRIBUZIONI.....	13
ART.14 - VICE PRESIDENTI - ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI.....	14
ART.15 - TESORIERE	14
ART.16 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI.....	14
ART.17 - PROBIVIRI.....	15
ART.18 - DIRETTORE	18
ART.19 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA	19
ART.20 - PATRIMONIO SOCIALE	19
ART.21 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.....	19
ART.22 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO	20
ART.23 - ADEGUAMENTO ALLE NORME-TIPO ANCE	20
ART.24 - RINVIO ALLA NORMATIVA ANCE	21
ART.25 - RAPPORTI TRA L'ANCE PUGLIA E CONFINDUSTRIA PUGLIA.....	21
NORME TRANSITORIE.....	22

ART.1 - COSTITUZIONE - ASSOCIAZIONI ADERENTI

Tra le Associazioni territoriali della Regione Puglia, aderenti all'Ance, è costituito a norma dello Statuto dell'Ance medesima, l'Organismo associativo regionale denominato Ance Puglia.

ART.2 - SCOPI

Ance Puglia non ha fine di lucro.

L'Organismo associativo regionale assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'Ance, in conformità agli accordi tra Ance e Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi. A tal fine, svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale, nonché articolazioni periferiche regionali di altri Enti pubblici;
- b) esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assume le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la soluzione dei problemi stessi;
- c) effettua il coordinamento degli interessi territoriali della categoria ai fini della loro espressione unitaria nei rapporti con gli organismi esterni a livello regionale;
- d) designa i rappresentanti della categoria in organizzazioni, enti ed amministrazioni a livello regionale, compresi gli organismi Ance in cui sia prevista una rappresentanza regionale;
- e) favorisce il coordinamento nelle designazioni e nelle attività dei rappresentanti della categoria negli organi Statutari di Ance;
- f) esamina i problemi che vengono trattati in seno agli organi decisionali dell'Ance in cui siano previste competenze e rappresentanze regionali e riporta in tali sedi la volontà dell'Ance Puglia;
- g) promuove e cura i servizi di diretta utilità per le Associazioni territoriali e le imprese che gli siano delegati dalle Associazioni Territoriali o per i quali si sia ritenuta la unificazione generale a livello regionale;

- h) favorisce la collaborazione e il coordinamento fra le Associazioni Territoriali salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle Associazioni Territoriali medesime e, in tale quadro, promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;
- i) promuove ed effettua studi e ricerche su materie di interesse della categoria;
- j) svolge gli ulteriori compiti che potranno essere demandati dall'Ance e dalle Associazioni territoriali e compie in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere le finalità Statutarie.

Nello svolgimento della propria attività l'Ance Puglia è tenuta a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'Ance. L'Ance Puglia, pertanto, si tiene in stretto collegamento con l'Ance comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

L'Ance Puglia è tenuta, su delibera del Consiglio Generale dell'Ance assunta a norma dello Statuto dell'Ance medesima, a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale o comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

Le Associazioni territoriali della Regione debbono trasmettere ad Ance Puglia la documentazione relativa a loro determinazioni di particolare rilievo e indirizzo politico.

Ance Puglia ispira la propria azione ai principi di libera iniziativa, della libera concorrenza e a quelli contenuti nel Codice Etico di Ance che costituisce parte integrante del presente Statuto.

ART.3 - SEDE

L'Ance Puglia ha sede in Bari, via Tridente 22.

ART.4 - SOCI DELL'ANCE PUGLIA

Sono soci ordinari di Ance Puglia:

- le Associazioni territoriali di categoria della Regione Puglia;
- l'Ance.

L'adesione delle Associazioni Territoriali all'Ance comporta l'adesione automatica all'Ance Puglia.

Non possono far parte dell'Ance Puglia Associazioni territoriali di categoria non aderenti all'Ance.

ART.5 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il recesso dall'Ance dell'Associazione ad essa aderente comporta il recesso dall'Ance Puglia, da notificarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.6 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

All'Ance Puglia devono essere assicurate dall'Ance e dalle Associazioni territoriali che ne fanno parte risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che l'Organismo associativo regionale medesimo è chiamato a svolgere.

Le Associazioni territoriali aderenti all'Ance Puglia sono, pertanto, tenute a corrispondere all'Ance Puglia stessa un contributo la cui misura e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente, con effetto dal 1° gennaio, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale dell'Ance Puglia in conformità con quanto deliberato dalla Assemblea dell'Ance a norma dello Statuto dell'Ance stessa.

La delibera contributiva dell'Ance Puglia deve essere, sollecitamente, trasmessa all'Ance.

L'Ance Puglia ha l'obbligo di trasmettere ad Ance tutta la documentazione comprovante il corretto svolgimento delle attività Statutarie secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Generale di Ance.

In particolare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Ance Puglia deve trasmettere ad Ance tutti i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Generale, la relazione degli uffici sulle attività svolte, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, debitamente approvati.

Il versamento da parte di Ance del contributo dovuto all'Ance Puglia è subordinato all'adempimento degli obblighi sopra descritti ed in caso di inadempimento, l'Organismo Associativo Regionale decade dal contributo versato per l'esercizio in corso.

È, inoltre, facoltà del Consiglio Generale di Ance ridurre o revocare il proprio finanziamento in favore dell'Organismo Associativo Regionale in ogni caso di inadempimento dell'Ance Puglia o laddove l'attività svolta da quest'ultimo non giustifichi l'entità di detto finanziamento.

A tal fine, il Consiglio Generale di Ance, di concerto con il Consiglio delle Regioni, individua indicatori oggettivi di valutazione delle performance.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Ance Puglia non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART.7 - ORGANI DELL'ANCE PUGLIA

Sono organi dell'Ance Puglia:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Generale
- c) Il Presidente
- d) I Vice Presidenti
- e) Il Tesoriere
- f) Il Collegio dei Garanti contabili
- g) I Probiviri

Per la eleggibilità alle cariche associative si applicano i criteri previsti dallo Statuto dell'Ance.

Possono ricoprire le cariche associative di Presidente e di Vice Presidente soltanto i componenti gli organi direttivi delle Organizzazioni aderenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato. Tale carica dovrà prevedere una rotazione tra le Associazioni territoriali della Regione.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.

I componenti degli Organi direttivi e di controllo, di cui al presente articolo, durano in carica quattro anni con possibilità di rielezione per due ulteriori mandati. Dopo i predetti mandati consecutivi sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Coloro i quali sono chiamati a ricoprire qualunque carica sociale devono uniformarsi al Codice Etico di Ance e rilasciare autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti ivi previsti.

Le cariche associative sono gratuite.

ART.8 - ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE E VOTI

L'Assemblea di Ance Puglia è composta da:

- a) N. 20 componenti, fra cui i presidenti delle associazioni provinciali, designati dalle Associazioni territoriali sulla base del peso contributivo dell'ultima Assemblea Ance di approvazione del Bilancio
- b) il Presidente di Ance o suo delegato nell'ambito del Consiglio di Presidenza di Ance

Ai fini dell'attribuzione del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuna Associazione si procederà dividendo il numero dei voti dell'ultima Assemblea Ance

per il numero dei componenti e attribuendo prioritariamente sulla base dei quozienti interi e successivamente sulla base dei resti maggiori espressi in voti.

Ciascun componente l'Assemblea, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro componente appartenente alla stessa Associazione Territoriale all'uopo delegato, in forma scritta. Ciascun componente non può ricevere più di una delega.

Il Componente dell'Assemblea, unico rappresentante dell'Associazione Territoriale che lo ha designato, in caso di impedimento, può delegare in forma scritta, altro Componente di altra Associazione Territoriale.

Il rappresentante nominato nel corso del quadriennio resta in carica fino alla scadenza del quadriennio medesimo, salvo revoca da parte dell'Associazione Territoriale che l'ha designato.

Laddove, per motivi organizzativi, sussistano difficoltà nella designazione dei rappresentanti a livello territoriale, è possibile procedere attribuendo i relativi voti al Presidente dell'Associazione territoriale medesima.

Decade dalla carica il Componente che perda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ed il Componente che per tre volte consecutive non partecipi alle sedute.

Ogni qualvolta si renda vacante un posto di componente l'Assemblea, l'Associazione Territoriale interessata provvederà alla sostituzione con tempestiva comunicazione in forma scritta e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di aggiornamento trasmessa da Ance Puglia.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto a un voto.

Partecipano all'Assemblea – senza diritto di voto – il Tesoriere, il presidente dei Giovani Imprenditori Edili e i Coordinatori delle Commissioni.

Sono invitati a partecipare alle riunioni i Direttori o i Segretari delle Associazioni Territoriali.

ART.9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - RIUNIONI - DELIBERAZIONI

L'Assemblea viene convocata entro il 30 giugno di ogni anno per gli adempimenti di cui all'art. 10 ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente di Ance Puglia o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Componenti l'Assemblea o almeno 1/3 dei Componenti il Consiglio Generale.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo email, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le medesime forme con un preavviso di cinque giorni.

L'Assemblea è valida quando sia rappresentata la maggioranza assoluta delle Associazioni territoriali componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, eccetto quelle di cui al punto f) del successivo art.10 che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti o dei voti attribuiti (¹).

In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente; nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta.

Le modifiche Statutarie devono essere sottoposte ai sensi dello Statuto dell'Ance all'approvazione del Consiglio Generale dell'Ance medesima. Esse entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'Ance, il quale deve deliberare entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle modifiche predette o, in caso di mancata pronuncia, entro il suddetto termine. Esse si intendono comunque

¹ Si ricorda che in forza dello Statuto dell'Ance è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno due Associazioni territoriali aderenti.

approvate fatte salve le norme che risultino in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea Ance in materia di Statuti e Regolamenti.

Per l'elezione alle cariche associative è richiesto lo scrutinio segreto. A tal fine l'Assemblea all'inizio dei lavori nominerà, su proposta del Presidente, due Scrutatori.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente di Ance Puglia. Funge da Segretario il Direttore di Ance Puglia o persona designata a tal scopo dal Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere inviato ai componenti l'Assemblea entro quindici giorni dalla data della riunione.

ART.10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) esaminare e approvare, su proposta del Consiglio Generale, il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché la relazione annuale sull'attività di Ance Puglia di cui all'art. 12, comma 1, lett. a);
- b) deliberare il contributo paritetico in conformità di quanto previsto nell'annuale delibera contributiva Ance;
- c) definire le direttive di massima dell'azione associativa per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- d) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) eleggere:
 - Il Presidente
 - I Vice Presidenti su proposta del Presidente eletto
 - Il Tesoriere, su proposta del Presidente eletto
 - Il Presidente, un Componente effettivo e due Supplenti del Collegio dei Garanti Contabili
 - I Proviviri;
- f) deliberare le modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento di Ance Puglia.

ART.11 - CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto:

- dal Presidente
- dai Vice Presidenti
- dai Presidenti delle Organizzazioni territoriali o da altro componente l'organo direttivo che sia stato delegato per iscritto dal Presidente dell'Organizzazione territoriale di appartenenza a rappresentarla nel Consiglio Generale; è ammessa delega al Presidente di Ance Puglia.
- dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- dal Tesoriere

Ogni componente il Consiglio Generale ha diritto a un voto.

Alle riunioni del Consiglio generale nelle quali siano posti all'ordine del giorno le materie di cui all'art.12 lett. a) b) e c) partecipa anche il Vice Presidente dell'Ance per i Rapporti Interni o un Dirigente Ance incaricato.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano senza diritto di voto: il Past President, i coordinatori delle Commissioni referenti ⁽²⁾, il Presidente e i due componenti effettivi del Collegio dei Garanti contabili.

In caso di fusioni tra più associazioni dovrà essere garantita adeguata rappresentanza a tutti i territori.

Il Consiglio Generale si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sono rappresentate la maggioranza assoluta delle Associazioni territoriali componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati eccetto quelle di cui all'art.13 ultimo comma e all'art.18 ultimo comma che devono essere assunte con voto unanime di tutti i componenti il Consiglio Generale.

² Se la responsabilità di linea non è stata attribuita ai Vice Presidenti.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Generale i Direttori ed i Segretari delle Organizzazioni territoriali aderenti, nonché persone particolarmente esperte nelle materie all'ordine del giorno.

ART.12 - CONSIGLIO GENERALE - ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Generale:

- a) predisporre e presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale sull'attività dell'Ance Puglia;
- b) predisporre e presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo;
- c) proporre all'Assemblea la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi in conformità di quanto previsto nell'annuale delibera contributiva Ance;
- d) sovrintendere alla gestione economico-finanziaria di Ance Puglia di cui all'art.21;
- e) nominare Commissioni per lo studio e la trattazione dei problemi riguardanti la categoria a livello regionale;
- f) nominare, su proposta del Presidente, i coordinatori delle Commissioni referenti qualora tali funzioni non siano in tutto o in parte attribuite ai Vice Presidenti;
- g) curare il conseguimento dei fini associativi disponendo, anche in attuazione di decisioni dell'Assemblea, tutti gli atti che valgano a raggiungere tali fini a livello regionale;
- h) nominare i rappresentanti di Ance Puglia in tutti gli enti amministrativi, istituzioni, comitati, commissioni e in genere dovunque si renda necessaria ed opportuna la rappresentanza di Ance Puglia e della categoria a livello regionale;
- i) proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 50% delle Associazioni territoriali aderenti, modifiche allo Statuto associativo, purché non siano in contrasto con lo Statuto dell'Ance;
- j) fornire linee di indirizzo relative alle aree di attività degli uffici di Ance Puglia, approvare il Regolamento per il trattamento del personale;
- k) deliberare in ordine alla nomina o alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
- l) assumere e licenziare, su proposta del Direttore, il personale di Ance Puglia e determinare il trattamento economico del personale stesso;

- m) decidere in merito alla presentazione all'Assemblea dell'Ance di ricorsi avversi alle delibere, adottate dal Consiglio Generale dell'Ance, di sospensione o di modifica di azioni ritenute in contrasto con le direttive generali dell'Ance;
- n) le delibere di cui all'art.13 ultimo comma e all'art.18 ultimo comma.
- o) deliberare la nomina e la designazione dei rappresentanti di Ance Puglia in tutti gli Enti Amministrativi, Istituzioni, Comitati, Commissioni e in genere dovunque si renda necessaria od opportuna la rappresentanza dell'Ance Puglia o della categoria a livello regionale.

In caso di urgenza, il Consiglio Generale può esercitare i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica da parte della stessa che a tal fine verrà convocata al più presto.

ART.13 – PRESIDENTE - ELEZIONI ED ATTRIBUZIONI

Il Presidente di Ance Puglia è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Ance Puglia di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato (c.d. vicario) o, in mancanza di tale designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente cura l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Generale ed esercita tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto.

La carica di Presidente di Ance Puglia è incompatibile con quella di Presidente dell'Associazione provinciale di appartenenza, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Consiglio Generale di Ance dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza di Ance, e successivamente deliberate all'unanimità dei componenti del Consiglio Generale di Ance Puglia.

ART.14 – VICE PRESIDENTI – ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

I Vice Presidenti sono eletti dalla Assemblea, su proposta del Presidente, tra i propri Componenti.

Oltre alle attribuzioni espressamente previste dal presente Statuto i Vice Presidenti assolvono i compiti loro demandati dal Presidente e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di cessazione dalla carica di un Vice Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Presidente o da questi attribuite ad altro Vice Presidente, fino all'Assemblea che procede alla sostituzione.

ART.15 – TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente e rimane in carica fino alla cessazione del mandato del Presidente.

È componente del consiglio Generale.

Partecipa senza diritto di voto all'Assemblea.

In caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio, le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Presidente ad uno dei Vice Presidenti fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stesso o in attesa che l'Assemblea, alla prima riunione, provveda all'elezione del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui all'art.21 e predisponde le relazioni al Bilancio Consuntivo e Preventivo, presentandole al Consiglio Generale e all'Assemblea.

ART.16 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Collegio dei Garanti Contabili è composto da tre componenti effettivi.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente dell'Ance Puglia, elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente, un componente effettivo e due supplenti del Collegio dei Garanti Contabili.

Al Presidente dell'Ance spetta la nomina del terzo componente effettivo del Collegio dei Garanti Contabili.

Il Collegio dei Garanti Contabili esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio di Ance Puglia e ne riferisce all'Assemblea con un'apposita relazione sul bilancio consuntivo.

ART.17 - PROBIVIRI

Le eventuali controversie insorgenti tra le Associazioni aderenti all'Ance Puglia o tra alcune di queste e l'Ance Puglia sono devolute ai Probiviri dell'Organismo Associativo Regionale medesimo.

Le eventuali controversie insorgenti tra l'Ance Puglia e l'Ance o gli altri Organismi associativi regionali inerenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto dell'Ance relative agli Organismi associativi regionali sono demandate ai Probiviri dell'Ance stessa, a norma dello Statuto di questa.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni.

Ciascun componente l'Assemblea può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire, nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita le Associazioni territoriali a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi Organizzazione del sistema confederale, nonché con ogni altra carica interna all'Organismo Regionale.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra le Associazioni aderenti ovvero tra le Associazioni e l'Organismo regionale, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione pari a Euro 5.000, a pena di irricevibilità del ricorso.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore di Ance Puglia ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito.

In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta anche da uno solo dei Probiviri nominati, al Presidente del Tribunale di Bari tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti, entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Organismo regionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance Nazionale.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio speciale dei Probiviri.

Salvo diversa disposizione, al Collegio speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art.9 dello Statuto di Ance, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso a tali provvedimenti, adottati dal Collegio speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

Qualora i Probiviri operativi a livello regionale siano inferiori a quattro per la loro mancata elezione o per la loro assenza per qualsiasi motivo, ivi compreso impedimento, dichiarazione di decadenza, incompatibilità per ricsuzione, etc.; ovvero in caso di loro inerzia, ciò comporta l'intervento dei Probiviri di Ance in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance è rimesso ai restanti Probiviri di Ance non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

ART.18 - DIRETTORE

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici e ne coordina le attività assumendo la responsabilità del funzionamento della struttura e assicurando il coordinamento delle attività associative.

Egli propone al Consiglio Generale l'assunzione ed il licenziamento del personale degli uffici che è alle sue dirette dipendenze.

Su incarico del Presidente di Ance Puglia, il Direttore promuove e cura tutte le attività utili al perseguimento degli scopi Statutari e attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi Statutari.

Il Direttore partecipa all'Assemblea e a tutte le riunioni degli Organi dell'Ance Puglia ed ha facoltà di intervenire alle riunioni delle Commissioni Referenti e di tutti i Gruppi di Lavoro.

Su incarico del Presidente di Ance Puglia, il Direttore convoca e dirige le riunioni dei Direttori o Segretari delle Associazioni Territoriali per il migliore coordinamento dell'attività associativa e per l'esame degli aspetti di prevalente interesse organizzativo dell'attività stessa.

Il Direttore redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale, sottoscrivendoli unitamente alla persona che li presiede.

Il Direttore svolge l'attività di cui all'art. 21 comma 3.

La carica del Direttore di Ance Puglia non è cumulabile con quella di Direttore di Associazione Territoriale e/o con la carica di Direttore di Associazione provinciale e/o regionale di Confindustria, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Consiglio Generale di Ance, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza di Ance, e

successivamente deliberate all'unanimità dei componenti del Consiglio Generale di Ance Puglia.

ART.19 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Su delibera del Consiglio Generale, l'Ance Puglia può avvalersi delle eccellenze, competenti per specifiche materie, presenti presso le Associazioni Territoriali.

Tale collaborazione dovrà essere formalizzata mediante specifici contratti di distacco di personale o altra forma contrattuale secondo le norme di legge, fatte salve eccezioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Presidenza dell'Ance, previo parere favorevole del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi di Ance che ne valuterà la congruità.

ART.20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi di cui al precedente art. 6;
- b) dai beni e dai valori di proprietà di Ance Puglia;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore di Ance Puglia.

Con il fondo sociale si provvede alle spese per il funzionamento di Ance Puglia ed a tutte le occorrenze ed impegni connessi allo svolgimento della sua attività.

Durante la vita dell'Ance Puglia non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

ART.21 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Alla gestione economico-finanziaria dell'Ance Puglia, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente.

Gli atti della gestione economico-finanziaria possono essere compiuti anche dal Tesoriere con firma abbinata del Direttore.

In caso di scioglimento dell'Ance Puglia le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART.22 - ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che deve procedere all'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo annuale, gli stessi sono sottoposti al Collegio dei Garanti contabili che redige una relazione scritta.

Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono composti da:

- stato patrimoniale
- rendiconto economico
- nota integrativa
- prospetto delle fonti e degli impieghi
- relazione del Tesoriere
- relazione del Collegio dei garanti contabili
- eventuale relazione della società di revisione.

Dei documenti che compongono il Bilancio preventivo e consuntivo le Associazioni aderenti possono prendere visione presso la sede dell'Ance Puglia nei dieci giorni che precedono la riunione dell'Assemblea di cui al comma precedente.

ART.23 - ADEGUAMENTO ALLE NORME-TIPO ANCE

Gli Statuti degli Organismi Regionali devono essere conformi alle norme tipo deliberate dall'Assemblea dell'Ance.

Gli Organismi Associativi Regionali sono tenuti all'adeguamento dei propri Statuti entro sei mesi dalla comunicazione delle delibere assunte dagli organi competenti.

Il mancato adeguamento comporta la nullità delle norme difformi e l'automatica applicazione delle norme stabilite dall'Ance, nonché la decadenza dal contributo erogato da Ance, ai sensi dell'art.6, fino al formale adeguamento delle norme.

ART.24 - RINVIO ALLA NORMATIVA ANCE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme dello Statuto di Ance.

ART.25 - RAPPORTI TRA L'ANCE PUGLIA E CONFINDUSTRIA PUGLIA

I rapporti tra l'Ance Puglia e Confindustria Puglia sono definiti dalle intese raggiunte su scala nazionale tra l'Ance e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e, su scala regionale tra l'Ance Puglia e la Confindustria Puglia stessi.

NORME TRANSITORIE

I

Le previsioni e gli obblighi di cui agli articoli 6 e 22 del nuovo Statuto-tipo degli Organismi Associativi Regionali sono immediatamente operativi e viene conferito pieno potere di controllo e intervento al Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

A tal fine gli indicatori di valutazione delle performance di cui al citato articolo 6 saranno operativi dal giorno della loro approvazione nei competenti organi di Ance.

II

In attesa dell'adeguamento dello Statuto di Ance Nazionale le norme dello Statuto degli Organismi Associativi Regionali che si riferiscono al Consiglio Generale si intendono riferite all'attuale Giunta dell'Ance.

III

Il presente Statuto entrerà in vigore a partire da Giugno 2019